



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 153

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: DDL n. 3183 – “Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.155 del 30-6-2021 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto.

Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nella relazione al disegno di legge n. 3183 recante “Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese” presentato il 30 giugno 2021 alla Camera dei deputati.

Il testo prevede che, per promuovere l'utilizzo della moneta elettronica in funzione di contrasto dell'evasione fiscale, sia fortemente incentivato l'impiego di POS collegati a registratori di cassa. In tale direzione sono previsti crediti d'imposta per l'acquisto, il noleggio e l'uso di tali dispositivi e, per chi se ne avvale, per l'azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni. **Si dispone, inoltre, la sospensione del programma cashback e supercashback nel secondo semestre del 2021 e le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono destinate a finanziare interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.**

Il provvedimento in oggetto rinvia al 31 agosto i termini di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

In particolare, l'articolo 1, comma 1 dispone che il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 sia sospeso per il secondo semestre 2021 (dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021). **Il comma 2** precisa che il rimborso speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 si applichi per il primo semestre 2021 e il primo semestre 2022 (1° gennaio 2021-30 giugno 2021 e 1° gennaio 2022-30 giugno 2022). A seguito della sospensione del programma, con le risorse pari a 1.497,75 milioni di euro stanziati per il 2022 e riferite

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

al semestre di cui alla lettera b) dell'articolo 6, comma 2, del predetto decreto ministeriale si provvede all'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo (con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro) destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Inoltre, il decreto prevede il rifinanziamento della cosiddetta "Nuova Sabatini" per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021, finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per acquisto di beni strumentali. L'agevolazione non è prevista per i liberi professionisti ma solo per le imprese, quindi le agevolazioni possono essere utilizzate anche da società tra professionisti o reti d'impresa.

In particolare, l'articolo 5 reca disposizioni di semplificazione concernenti la misura "Nuova Sabatini". Dal 2014, anno di avvio dell'intervento, ad oggi, la misura "Nuova Sabatini" ha progressivamente assunto una rilevanza strategica nel panorama delle politiche industriali, divenendo uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI, volto a favorire l'acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali, che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. A fronte del cospicuo aumento delle operazioni, anche al fine di rendere la gestione dello strumento più efficace ed efficiente, il Legislatore ha proceduto a semplificare il meccanismo di funzionamento dello strumento "Nuova Sabatini", determinando il progressivo superamento del meccanismo delle sei quote annue originariamente previste per l'erogazione del contributo, attraverso i seguenti interventi normativi: a) con l'art. 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato disposto che, in caso di finanziamento di importo non superiore a euro 100.000,00, il contributo viene erogato in un'unica soluzione; b) con l'art. 39, comma I, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è stato disposto l'innalzamento (a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020) dell'importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione, da euro 100.000,00 a euro 200.000,00; c) con l'art. I, comma 95 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), è stata infine disposta l'applicazione della modalità di erogazione del contributo in un'unica soluzione per tutte le domande (a decorrere dal 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della legge n.178/2020), indipendentemente dall'importo del relativo finanziamento deliberato. **In tale contesto operativo caratterizzato dall'entrata a regime dell'erogazione del contributo in un'unica annualità, la norma in esame si propone di accelerare i pagamenti in favore delle PMI beneficiarie per le quali, non essendo applicabili le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il contributo continua ad essere erogato in sei quote annuali. Il contributo "Nuova Sabatini", anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all'impresa a seguito dell'ultimazione del programma di investimenti agevolato; tale aspetto fornisce rassicurazioni al Ministero, che eroga, dunque, il contributo sempre ad avvenuta realizzazione, fisica e finanziaria, del programma di investimenti agevolato.** Ad ulteriore cautela opera anche l'ulteriore previsione inserita nella norma proposta, che consente l'erogazione

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

anticipata (rispetto all'originario piano spalmato sulle sei annualità) delle rimanenti quote solo in favore di quelle imprese per le quali sia già stata disposta l'erogazione della prima delle sei quote; circostanza, questa, che implica, come detto, non solo la conclusione fisica e finanziaria dell'investimento ma anche l'avvenuto superamento delle più approfondite verifiche amministrative effettuate dal Ministero in questa fase. Oltre a un effetto di accelerazione nell'erogazione dei contributi, la norma in esame mira, inoltre, ad equiparare il trattamento delle imprese beneficiarie della "Nuova Sabatini", consentendo l'erogazione accelerata delle rimanenti quote di contributo in favore di tutte le PMI, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e dall'importo del finanziamento, garantendo, pertanto, evidenti vantaggi sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l'intero contributo riconosciuto, senza dover attendere, per l'incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di sei anni, sia per l'Amministrazione, in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento. In tale prospettiva, la norma proposta consentirebbe di superare l'attuale gestione "a doppio canale" (erogazione unica ed erogazione in sei quote), contribuendo, a semplificare ulteriormente il quadro normativo e operativo per tutti i soggetti coinvolti ovvero per le imprese beneficiarie, per i soggetti finanziatori (banche e società di leasing) e per Ministero (che gestisce la misura).

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito dell'argomento si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

All. n. 1

MF/CDL

Firmato digitalmente da

**FILIPPO
ANELLI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e

O = FNOMCEO
C = IT

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3183

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DRAGHI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GIORGETTI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(ORLANDO)

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99,
recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei
consumatori e di sostegno alle imprese

Presentato il 30 giugno 2021

Relazione illustrativa

L'articolo 1 (commi 1-9) interviene sul programma *cashback*, di cui all'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come disciplinato dal decreto regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156. In particolare, si prevede che il programma sia sospeso per il secondo semestre 2021 (dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021), conseguentemente si apportano modifiche al citato decreto ministeriale, da un lato allineando il decreto alla prevista sospensione del programma, dall'altro intervenendo sulla disciplina dei reclami e dell'attribuzione dei rimborsi.

Nel dettaglio, il **comma 1** dispone che il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 sia sospeso per il secondo semestre (dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021).

Il **comma 2** precisa che il rimborso speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 si applichi per il primo semestre 2021 e il primo semestre 2022 (1° gennaio 2021- 30 giugno 2021 e 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022).

Il **comma 3** apporta modifica al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156.

Il **comma 3, lettera a)**, modifica l'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale, disponendo che i "*rimborsi speciali*" relativi al periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021 e 1° gennaio 2022- 30 giugno 2022 siano erogati rispettivamente entro il 30 novembre 2021 e il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte di Consap ai sensi dell'articolo 10, comma 5.

Il **comma 3, lettera b)**, interviene sull'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156, concernente la "*gestione dei reclami*".

In particolare, prevede, come già statuito dal vigente articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale, che per il rimborso *cashback* dovuto per il periodo sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente possa presentare reclamo avverso il mancato o inesatto accredito entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine per l'erogazione del rimborso di cui all'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto (il termine per l'erogazione del rimborso è il 28 febbraio 2021).

Per quanto concerne, invece, i periodi 1° gennaio 2021- 30 giugno 2021 e 1° gennaio 2022- 30 giugno 2022 (di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), si stabilisce che l'aderente possa presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli *issuer* convenzionati, del rimborso *cashback* e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 e il 29 agosto 2022.

Il medesimo **comma 3, lettera b)**, modifica altresì il comma 5 dell'articolo 10 del predetto decreto prevedendo che Consap decida il reclamo dell'aderente entro trenta giorni a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 10.

Il **comma 3, lettera c)**, interviene sull'articolo 11 del decreto ministeriale, precisando che l'attribuzione dei rimborsi è riferita ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), confermando che qualora le risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo sia proporzionalmente ridotto. Sulla base delle stime al momento disponibili tale eventualità non dovrebbe materializzarsi.

Inoltre, si inserisce un nuovo comma 3-bis, stabilendo che l'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 (rimborso speciale) debba avvenire nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei semestri di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Si precisa, altresì, che qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo sia proporzionalmente ridotto. Tale misura è volta a consentire il rispetto dello stanziamento di risorse in caso di pari merito in graduatoria.



Al **comma 4** si prevede poi, che le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del “*Rimborso cashback nel periodo sperimentale*” di cui all’articolo 7 del D.M. 156/2020, sono erogate nell’ambito delle risorse complessivamente disponibili per l’anno 2021 che sulla base delle stime al momento disponibili si reputano sufficienti al pagamento integrale di coloro che ne abbiano diritto.

Il **comma 5** prevede che le convenzioni stipulate dal Ministero dell’economia e delle finanze con PagoPA s.p.a. e con Consap - Concessionaria servizi assicurativi s.p.a., sono modificate per tener conto della sospensione prevista dal presente articolo.

Il **comma 6** prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Si prevede al **comma 7** l’abrogazione delle vigenti disposizioni del decreto 156 del 2020 incompatibili con il presente articolo.

Il **comma 8** prevede che agli oneri di cui al comma 6 si fa fronte con le risorse rinvenienti dal comma 1.

Il **comma 9** dispone che successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell’economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d’Italia.

I **commi 10 ed 11** intervengono entrambi a modificare il decreto legge n. 124 del 2019.

Il **comma 10** introduce un ulteriore comma (1-ter) all’articolo 22 del predetto decreto legge, prevedendo, per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, un incremento al cento per cento del credito d’imposta sulle commissioni-sulle transazioni elettroniche pagate dagli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, che adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ovvero strumenti di pagamento elettronico evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo.

Il **comma 11**, che introduce l’art. 22-bis del d.lgs. n. 124 del 2019, al fine di incentivare l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono i pagamenti elettronici (come ad esempio POS o strumenti software) e che vengono collegati agli strumenti mediante i quali adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (ad oggi, in particolare, i registratori di cassa telematici), al comma 1 introduce un credito d’imposta in favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, sostengono costi, nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, per l’acquisto, il noleggio, l’utilizzo di tali strumenti, ovvero per le spese sostenute al fine di collegare i predetti strumenti e i registratori telematici nonché per coprire le spese di convenzionamento.

Il credito d’imposta, parametrato ai costi anzidetti, è riconosciuto nelle seguenti misure:

- a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il comma 3, inoltre, introduce un ulteriore credito d’imposta limite, nel limite massimo di spesa per soggetto beneficiario pari a 230 euro, per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo – effettuati nel corso del 2022 – di strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi; in particolare, per tali fattispecie, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

- 1) 100% per i soggetti con volume di ricavi e compensi annuo fino a 200.000 euro;



2) 70% per i soggetti con volume di ricavi e compensi superiori a 200.000 euro e fino 1 milione di euro;

3) 40% per i soggetti con volume di ricavi e compensi compreso superiori a 1 milione e fino 5 milioni di euro.

Il comma 4 prevede che i crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.

Il comma 5 stabilisce che le agevolazioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e dal regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il **comma 12** individua gli oneri e la copertura relativi ai commi 10 e 11.

L'articolo 2 reca misure in materia fiscale.

Nel contesto dei rilevanti effetti economici prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione è diretta a prorogare al 31 agosto 2021 la scadenza del periodo di sospensione delle attività di riscossione mediante ruolo.

In particolare, il **comma 1** modifica il termine finale di sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché da avvisi esecutivi di cui al comma 1 dell'art. 68 del DL n. 18/2020 (attualmente fissato al 30 giugno 2021).

La disposizione di cui al **comma 2, lett. a)** proroga fino al 31 agosto 2021 la sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, già prevista per il 2020 dall'articolo 145 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il **comma 2, lett. b)** in misura speculare a quella del differimento disposto dall'art. 68, comma 1, sospende gli obblighi di accantonamento dei terzi pignorati dall'Agente della riscossione, di cui all'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020.

Il **comma 3** indica oneri e copertura.

Inoltre, il **comma 4**, in ragione delle reiterate modifiche del contesto normativo e regolamentare concernente la TARI, nonché per assicurare ai Comuni un maggiore margine temporale per la ponderazione e l'adozione di ulteriori riduzioni in favore delle utenze non domestiche, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 73 del 2021, proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

L'articolo 3 reca disposizioni finalizzate al **contenimento degli adeguamenti tariffari per il settore elettrico**. In particolare (**comma 1**), al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:

a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del



Ministero dello sviluppo economico, è destinata al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, le risorse indicate dalla norma.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione delle pertinenti componenti della bolletta elettrica nel limite delle risorse previste al comma 1.

Il **comma 2** individua la copertura.

L'**articolo 4** reca misure in **materia di tutela del lavoro**.

Il comma 1 prevede, in via eccezionale, al fine di sostenere la fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, una proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020.

Il **comma 2** prevede, per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15) che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa la possibilità di presentare, con riguardo ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il **comma 3** dispone che per la presentazione delle domande si seguono le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Il **comma 4** precisa che ai datori di lavoro di cui al comma 2, resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Si prevede, inoltre, che fino alla medesima data di cui al primo periodo, resti preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Il **comma 5**, disciplina le sospensioni e le preclusioni relative al comma 4.

Il **comma 6** dispone che indica il limite di spesa entro il quale i trattamenti di cui al comma 2 sono concessi per l'anno 2021. Si precisa che l'INPS provvede al monitoraggio di tale limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il **comma 7** indica gli oneri e la copertura.

Il **comma 8** anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, consente ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 di accedere a un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario, in deroga alla normativa vigente in termini di durata della prestazione e senza pagamento del contributo addizionale, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.



Per i datori di lavoro che richiedono questo ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinario resta precluso l'avvio di licenziamenti individuali e collettivi per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.

Il **comma 9** indica gli oneri e la copertura relativi al comma 8.

Il **comma 10** dispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e di cui all'articolo 42, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Il **comma 11** prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un nuovo fondo ("Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale" - FPCR), destinato al finanziamento di progetti formativi destinati ai lavoratori che utilizzano trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30% e ai percettori di NASpI.

E' previsto altresì al **comma 12** che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziare.

I **commi 13 e 14** dettano disposizioni in materia di contabilizzazione degli oneri per integrazioni salariali. In particolare, la disposizione al **comma 13** esplicita criteri e priorità nella imputazione degli oneri per integrazioni salariali tra le diverse gestioni. Il **comma 14** prevede la possibilità per l'INPS di aggiornare la ripartizione degli specifici limiti di spesa fermo restando il limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

L'articolo 5 reca disposizioni di semplificazione concernenti la misura "Nuova Sabatini".

Dal 2014, anno di avvio dell'intervento, ad oggi, la misura "Nuova Sabatini" ha progressivamente assunto una rilevanza strategica nel panorama delle politiche industriali, divenendo uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI, volto a favorire l'acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali, che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. A testimonianza dell'efficacia registrata dallo strumento, si fa presente che l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle PMI da banche/intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a oltre 26 miliardi di euro, per un numero complessivo di domande ricevute pari a 130.750 e un importo totale del contributo pubblico impegnato pari a oltre 2,22 miliardi di euro.

Nel corso degli anni l'attività di gestione della fase di erogazione delle agevolazioni si è rivelata sempre più impegnativa per l'Amministrazione, sia per la peculiarità dell'impianto attuativo originario dello strumento che prevedeva la ripartizione pluriennale delle risorse e la conseguente erogazione del contributo in sei quote annuali (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno), sia per l'aumento esponenziale del numero dei soggetti beneficiari.

A fronte del cospicuo aumento delle operazioni, anche al fine di rendere la gestione dello strumento più efficace ed efficiente, è stato semplificato il meccanismo di funzionamento dello strumento "Nuova Sabatini", determinando il progressivo superamento del meccanismo delle sei quote annue originariamente previste per l'erogazione del contributo, attraverso i seguenti interventi normativi:

- a) con l'art. 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato disposto che, in caso di finanziamento di importo non superiore a euro 100.000,00, il contributo viene erogato in un'unica soluzione;
- b) con l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è stato disposto l'innalzamento (a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n.



- 76/2020) dell'importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione, da euro 100.000,00 a euro 200.000,00;
- c) con l'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), è stata infine disposta l'applicazione della modalità di erogazione del contributo in un'unica soluzione per tutte le domande (a decorrere dal 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della legge n.178/2020), indipendentemente dall'importo del relativo finanziamento deliberato.

In tale contesto operativo caratterizzato dall'entrata a regime dell'erogazione del contributo in un'unica annualità, la norma in esame si propone di accelerare i pagamenti in favore delle PMI beneficiarie per le quali, non essendo applicabili le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il contributo continua ad essere erogato in sei quote annuali.

A tal fine, la norma prevede che per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle PMI beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il Ministero dello sviluppo economico procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese, previo il positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

A questo proposito, è importante sottolineare che il contributo "Nuova Sabatini", anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all'impresa a seguito dell'ultimazione del programma di investimenti agevolato; tale aspetto fornisce rassicurazioni al Ministero, che eroga, dunque, il contributo sempre ad avvenuta realizzazione, fisica e finanziaria, del programma di investimenti agevolato. Ad ulteriore cautela opera anche l'ulteriore previsione inserita nella norma proposta, che consente l'erogazione anticipata (rispetto all'originario piano spalmato sulle sei annualità) delle rimanenti quote solo in favore di quelle imprese per le quali sia già stata disposta l'erogazione della prima delle sei quote; circostanza, questa, che implica, come detto, non solo la conclusione fisica e finanziaria dell'investimento ma anche l'avvenuto superamento delle più approfondite verifiche amministrative effettuate dal Ministero in questa fase.

Oltre a un effetto di accelerazione nell'erogazione dei contributi, la norma in esame mira, inoltre, ad equiparare il trattamento delle imprese beneficiarie della "Nuova Sabatini", consentendo l'erogazione accelerata delle rimanenti quote di contributo in favore di tutte le PMI, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e dall'importo del finanziamento, garantendo, pertanto, evidenti vantaggi sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l'intero contributo riconosciuto, senza dover attendere, per l'incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di sei anni, sia per l'Amministrazione, in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento.

In tale prospettiva, la norma proposta consentirebbe di superare l'attuale gestione "a doppio canale" (erogazione unica ed erogazione in sei quote), contribuendo, come detto, a semplificare ulteriormente il quadro normativo e operativo per tutti i soggetti coinvolti ovvero per le imprese beneficiarie, per i soggetti finanziatori (banche e società di *leasing*) e per Ministero (che gestisce la misura).

Il comma 2 dispone il **rifinanziamento** della misura "**Nuova Sabatini**", integrando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per le necessità derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi del citato articolo 2.

L'articolo 6 reca disposizioni concernenti **Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.** in amministrazione straordinaria.

La disposizione, al **comma 1**, rinvia dal 30 giugno 2021 al 16 dicembre 2021 il termine di restituzione del finanziamento autorizzato dall'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, per consentire, nelle more dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del piano presentato ai sensi dell'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la finalizzazione del trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad



Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria.

Il **comma 2** stabilisce che l'amministrazione straordinaria (Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria) nelle more dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del piano presentato ai sensi dell'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'adeguamento o modifica del piano conseguente a tali valutazioni, sia autorizzata a proseguire l'attività di impresa, - ivi compresa la vendita dei biglietti coerentemente con la tempistica del passaggio del relativo ramo all'acquirente - che si intende utilmente esercitata, ai fini dell'articolo 69, primo comma, del decreto legislativo n. 270 del 1999, sulla base del programma autorizzato.

Il **comma 3**, al primo periodo, prevede che a seguito della menzionata decisione della Commissione europea e conformemente alle valutazioni espresse dalla medesima sul piano industriale, l'amministrazione straordinaria provveda, anche a trattativa privata, al trasferimento, alla società individuata ai sensi del richiamato articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 e s.m.i., dei complessi aziendali indicati nel piano e ponga comunque in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano medesimo. Il secondo periodo del comma 3 dispone la revoca, conseguentemente, delle procedure di gara in corso dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, al trasferimento dei complessi aziendali, che risultino incompatibili con il piano valutato dalla Commissione.

Il **comma 4** prescrive che i Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea, potendo a tal fine procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato, e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano valutato dalla Commissione. Si stabilisce inoltre che la stima del valore dei complessi oggetto della cessione possa essere effettuata tramite perizia disposta da soggetto terzo individuato dall'Organo Commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta.

Il **comma 5** prevede che il richiamato programma possa essere autorizzato sulla base della coerenza con il piano approvato dalla Commissione, a prescindere dalle verifiche previste, per la vendita di aziende in esercizio, dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 270 del 1999, che pertanto potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla valutazione del piano.

Il **comma 6** stabilisce che nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari straordinari possano procedere, anche in deroga ai criteri di distribuzione di cui all'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 in materia fallimentare, al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale, nonché di tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito.

La disposizione, che non presenta caratteri di particolare specialità rispetto alla disciplina ordinaria sull'amministrazione straordinaria – vedasi, in particolare, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 270 del 1999, ai sensi del quale *“I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione”* - si giustifica in ragione della necessità di assicurare l'utile esercizio dell'amministrazione straordinaria nelle more della cessione non solo del ramo cd aviation, ma anche degli altri due rami principali (handling e manutenzione), che, in accordo con la Commissione UE, saranno oggetto di gara.

Il **comma 7** abilita i Commissari straordinari a sciogliere, ferma tuttavia la disciplina in tema di rapporti di lavoro, i contratti non oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi



aziendali che non risultino più funzionali alla procedura, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti. Anche questa disposizione replica l'analogo meccanismo già previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 270 del 1999, il quale prevede che *“il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria”*. La disposizione in esame si limita quindi a prevedere la medesima facoltà a seguito del nuovo programma (parametrato sul piano industriale valutato dalla commissione UE), che proprio in ragione della sua portata conseguente alla necessità di assicurare la discontinuità aziendale, apre una nuova fase di amministrazione straordinaria, attinente ai rami di non immediata cessione ed alla successiva attività liquidatoria. In tal quadro, la norma, coerentemente con i richiamati meccanismi già ordinariamente operanti per l'amministrazione straordinaria, è finalizzata, in particolare, ad evitare che la stessa venga gravata dai contratti che non risultino più oggettivamente funzionali, a seguito delle cessioni, alla nuova procedura e ad evitare, anche a tutela della finanza pubblica, aggravamenti del passivo.

Il **comma 8** prevede che l'esecuzione del programma nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, primo comma, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito della cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue con finalità liquidatoria.

Il **comma 9**, infine, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali. La disposizione prevede che l'indennizzo, quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio, sia erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di trasporto conformemente alla disciplina europea. Inoltre, l'erogazione del fondo per l'indennizzo all'amministrazione straordinaria è volto, in particolare, a garantire il principio di discontinuità imposto dalla Commissione e la coerenza con la vigente normativa, anche europea, che onera il soggetto che ha emesso i biglietti al relativo rimborso e/o riprotezione del passeggero e sulla base del presupposto che il fondo operi solo dal momento in cui l'amministrazione straordinaria avrà ceduto il relativo ramo di attività (aviation) e quindi non eserciterà più attività di volo.

L'**articolo 7** reca disposizioni finanziarie.

L'**articolo 8** regola l'entrata in vigore del provvedimento.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'articolo 1 (commi 1-9) interviene sul programma cashback, di cui all'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156.

In particolare, il comma 290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedeva lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, su apposito fondo, dell'importo pari ad euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

L'articolo 265, comma 7, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha ridotto di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha incrementato la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021.

In attuazione della norma primaria, gli oneri derivanti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 sono stati posti a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come successivamente e integrata dal citato articolo 73, comma 2, del d.l. n. 104 del 2020, nel limite massimo di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.750 milioni di euro per l'anno 2021, e 3.000 milioni di euro per l'anno 2022.

In particolare, **l'articolo 1, comma 1** dispone che il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 sia sospeso per il secondo semestre 2021 (dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021).

Il **comma 2** precisa che il rimborso speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 si applichi per il primo semestre 2021 e il primo semestre 2022 (1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021 e 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022).

A seguito della sospensione del programma, con le risorse pari a 1.497,75 milioni di euro stanziati per il 2022 e riferite al semestre di cui alla lettera b) dell'articolo 6, comma 2, del predetto decreto ministeriale si provvede all'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo (con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro) destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Il **comma 3, lettere a) e b)** apporta modifica al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156, intervenendo con riguardo al termine per l'erogazione dei rimborsi, nonché con riguardo alla "gestione dei reclami".

Il **comma 3, lettera c)**, interviene sull'articolo 11 del decreto ministeriale, precisando che l'attribuzione dei rimborsi è riferita ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), confermando che qualora le risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo sia proporzionalmente ridotto.

Sulla base delle stime al momento disponibili tale eventualità non dovrebbe materializzarsi.

Inoltre, si inserisce un nuovo comma 3-bis, stabilendo che l'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 (rimborso speciale) debba avvenire nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei semestri di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Si precisa, altresì, che qualora le



predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo sia proporzionalmente ridotto. Tale misura è volta a consentire il rispetto dello stanziamento di risorse in caso di pari merito in graduatoria.

Al **comma 4** si prevede poi, che le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del "*Rimborso cashback nel periodo sperimentale*" di cui all'articolo 7 del D.M. 156/2020, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021. Tale modifica consente di evitare fenomeni di incapienza di risorse a fronte dei pagamenti dovuti agli aderenti il cui reclamo sia stato accolto.

Il **comma 5** prevede che le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPA s.p.a. e con Consap - Concessionaria servizi assicurativi s.p.a., sono modificate per tener conto della sospensione prevista dal presente articolo.

Il **comma 6** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Si prevede al **comma 7** l'abrogazione delle vigenti disposizioni del decreto 156 del 2020 incompatibili con il presente articolo.

Il **comma 8** prevede che agli oneri di cui al comma 6 si fa fronte con le risorse rinvenienti dal comma 1.

Il **comma 9** dispone che successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.

Commi 10 e 11

Si prevede un rafforzamento del credito d'imposta sulle commissioni di cui all'articolo 22 del DL 124/2019, innalzando dal 30% al 100% la percentuale del credito per le commissioni a favore dei soggetti che dispongono di un POS che permetta la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022.

Sulla base degli stessi dati utilizzati per la predisposizione della RT della norma originaria e considerando anche la platea relativa alla misura riportata al comma 22-bis (nuovo credito d'imposta per l'acquisto o noleggio di POS), si stima un onere aggiuntivo di circa **98 milioni di euro per il 2021 e di circa 98 milioni di euro per il 2022**.

La misura prevede, inoltre, al nuovo comma 22-bis la possibilità di accedere a un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che utilizzano i dispositivi POS per i pagamenti eseguiti con carte di credito, di debito o prepagate da parte di consumatori finali. L'agevolazione è commisurata alla spesa sostenuta tra il 1° luglio del 2021 e il 30 giugno 2022 dall'esercente per l'acquisto del dispositivo ovvero per il canone annuale pagato per il comodato d'uso dei POS collegabili per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate ovvero dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per i POS che fungono anche da registratori di cassa.

Le percentuali del credito d'imposta spettante per le spese di acquisto o noleggio dei soli dispositivi POS, che consentono la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate, sono le seguenti:

- 1) 70% per i soggetti con volume di ricavi e compensi annuo fino a 200.000 euro;
- 2) 40% per i soggetti con volume di ricavi e compensi compreso tra 200.000 euro e 1 milione di euro;



3) 10% per i soggetti con volume di ricavi e compensi compreso tra 1 milione e 5 milioni di euro.

Il limite di spesa per l'acquisto (o per il pagamento del canone annuo) di un dispositivo POS è pari a 160 euro.

Le percentuali del credito d'imposta spettante per le spese di acquisto o noleggio di dispositivi POS che fungono anche da registratori di cassa sono invece le seguenti:

- 1) 100% per i soggetti con volume di ricavi e compensi annuo fino a 200.000 euro;
- 2) 70% per i soggetti con volume di ricavi e compensi compreso tra 200.000 euro e 1 milione di euro;
- 3) 40% per i soggetti con volume di ricavi e compensi compreso tra 1 milione e 5 milioni di euro.

Il limite di spesa per l'acquisto di un dispositivo POS che funge anche da registratore di cassa è pari a 320 euro.

Ai fini della valutazione del costo del credito d'imposta, sono state utilizzate le informazioni estratte dalle dichiarazioni fiscali del periodo d'imposta 2019. E' stata definita la platea degli esercenti interessati e la distribuzione per classi di ricavi e compensi annui, limitando l'analisi ai soli soggetti titolari di partita IVA.

Applicando le condizioni sopra indicate, si stima che prudenzialmente circa 1/3 dell'intera platea beneficerà del credito di imposta per l'acquisto e/o il noleggio di un dispositivo POS collegabile già nel 2021 e che un ulteriore 10% beneficerà del credito per l'acquisto e/o il noleggio di un dispositivo POS che funge anche da registratore di cassa nel 2022.

Si stima che la disposizione determini un onere complessivo per l'anno 2021 pari a **96,6 milioni di euro nel 2021 e pari a 88,1 milioni di euro nel 2022.**

Nel complesso la disposizione determina i seguenti effetti finanziari:

	2021	2022	2023
Credito d'imposta art. 22	-98,0	-98,0	0
Credito d'imposta art. 22-bis	-96,6	-88,1	0
TOTALE	-194,6	-186,1	0

In milioni di euro

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11 valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

L'articolo 2 reca misure in materia **fiscale**.

La disposizione di cui al **comma 1** proroga ulteriormente il termine della sospensione di cui all'art. 68 del DL n. 18/2020, avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, determinando un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2021, che presupponevano una progressiva ripresa di tutte le attività a partire dal 1° luglio 2021.



All'effetto derivante dalla sospensione per ulteriori due mesi delle attività dell'Agente della riscossione occorre aggiungere l'impatto derivante dalla necessità di rivedere il piano di recupero delle notifiche delle nuove cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dagli enti prima del periodo di sospensione (8 marzo 2020) il cui processo di notifica si è però interrotto l'8 marzo 2020 (data di inizio della sospensione conseguente all'emergenza epidemiologica), oltre a quelle che si sono accumulate nel periodo di sospensione nonché di quelle relative ai ruoli che verranno consegnati dagli enti creditori all'Agente della riscossione fino alla fine del 2021.

Per quanto concerne la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della riscossione, la quantificazione dell'impatto sulla riscossione ha preso a riferimento gli effetti già stimati nella relazione tecnica di accompagnamento all'art. 9 del DL n. 73/2021, tenendo in considerazione che la disposizione dispone un analogo periodo di sospensione di 2 mesi. L'impatto stimato, pertanto, risulta essere il seguente:

milioni di euro	2021
TOTALE	-300,0
ERARIO	-169,4
ENTI PREVIDENZIALI	-75,2
ALTRI ENTI	-55,4

La stima di cui sopra è comprensiva anche degli effetti derivanti dalla proroga al 31 agosto 2021 della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020 nonché degli effetti derivanti dal **comma 2, lett. b)**, ovvero dall'estensione al 31 agosto 2021 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020 degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

All'effetto derivante propriamente dalla sospensione per ulteriori due mesi delle attività dell'Agente della riscossione occorre aggiungere l'impatto derivante dalla necessità di rivedere il piano di recupero – sviluppato coerentemente ai termini previsti dal comma 4-bis dell'art. 68 del DL n. 18/2020 e che potrà iniziare, unitamente alle altre ordinarie attività di riscossione, una volta decorso il termine finale della sospensione – delle notifiche delle nuove cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione nonché di quelle relative ai ruoli che verranno affidati nel corso del 2021. Anche in questo caso, la quantificazione dell'impatto sulla riscossione della rimodulazione del piano di recupero ha preso a riferimento gli effetti già stimati nella relazione tecnica di accompagnamento all'art. 9 del DL n. 73/2021.

Atteso che la notifica delle cartelle di pagamento che non verranno inviate nel 2021 (la rimodulazione della pianificazione dell'attività di notifica comporta lo slittamento al 2022 di circa 1,3 milioni di cartelle di pagamento) dovrà essere poi recuperata nell'anno successivo, la flessione di gettito da riscossione per l'anno 2021, stimata come da tabella che segue, viene prevista come recuperabile nell'anno 2022.

milioni di euro	2021	2022
TOTALE	-181,4	181,4
ERARIO	-102,4	102,4
ENTI PREVIDENZIALI	-45,4	45,4
ALTRI ENTI	-33,6	33,6



Riepilogando, l'impatto complessivo della disposizione risulta il seguente:

milioni di euro	2021	2022
TOTALE	-481,4	181,4
ERARIO	-271,8	102,4
ENTI PREVIDENZIALI	-120,6	45,4
ALTRI ENTI	-89,0	33,6

Con la sospensione fino al 31 agosto 2021 di cui al **comma 2, lett. a)**, per gli impatti sul gettito derivante da attività di riscossione, stimati in 13,3 milioni di euro di minori entrate per l'anno 2021, è stato preso a riferimento un terzo del volume dei versamenti eseguiti a favore del bilancio dello Stato dagli agenti della riscossione effettuati nel 2019 con le somme dei rimborsi fiscali sospesi rese disponibili dall'Agenzia delle entrate pari a 40 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 120,6 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Comma 4. L'articolo 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 stabilisce che, limitatamente all'anno 2021, i comuni possono approvare entro il 30 giugno 2021 le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. E' stato quindi previsto solo per il corrente anno un termine di approvazione disgiunto da quello del bilancio di previsione.

La disposizione in esame proroga il suddetto termine del 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021 precisando che sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione. In coerenza con la relazione tecnica della disposizione originaria alla norma in esame non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 reca disposizioni finalizzate **per il settore elettrico**.

La disposizione prevede il conferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali dei seguenti importi:

- a) 697 milioni di euro specificamente finalizzati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica che trovano copertura sulle tariffe dell'energia elettrica; a tale finalità è infatti destinata quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico;
- b) 503 milioni di euro, da trasferire entro il 30 settembre 2021, senza specifico vincolo di destinazione.

Tali risorse saranno utilizzate anche al fine della riduzione delle pertinenti componenti della bolletta elettrica sulla base di provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. La copertura degli oneri è prevista in parte:

- (517 milioni di euro) mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ secondo la tabella riportata di seguito:



Importi in milioni di euro

stp	cap	pg	somme in c/comp.	Somme in c/res	TOTALE
MITE	7223	2	88,00	5,30	93,30
MITE	7225	1	15,00	0,00	15,00
MITE	7953	3	2,40	0,00	2,40
MITE	7954	1	3,60	50,7	54,30
MITE	7954	2	2,00	0,00	2,00
MITE	8415	1	7,00	3	10,00
			118,00	59,00	177,00

stp	cap	pg	somme in c/res 2019	somme in c/res 2020	TOT.
MISE	7660	1	190,00	35,00	225,00
MISE	7660	2	15,00	15,00	30,00
MISE	7660	3	40,00	15,00	55,00
MISE	7661	1	0,00	10,00	10,00
MISE	3611	1	0,00	20,00	20,00
			245,00	95,00	340,00

TOTALE COMPLESSIVO 517,00

- in parte (180 milioni di euro) mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientale;
- in parte, 503 milioni di euro ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

L'articolo 4 reca misure in **materia di tutela del lavoro**.

In particolare, il **comma 1** prevede in via eccezionale al fine di sostenere la fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, una proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020.

La potenziale platea che soddisfa i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 94 è rappresentato da circa 1.450 soggetti. Ipotizzando una retribuzione media mensile lorda di 3.000 euro avremo i seguenti oneri per la finanza pubblica.



- per trattamenti di integrazione salariale 5,7 milioni di euro per l'anno 2021 e 2,9 milioni per il 2022;
 - per contribuzione figurativa 6,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,3 per il 2022;
- per l'integrazione all'80% della retribuzione a carico di FSTA 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,7 milioni per il 2022. Pertanto ne derivano oneri, che costituiscono limite di spesa, pari a 19,7 milioni di euro (di cui 6,6 per contribuzione figurativa) per l'anno 2021 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 (di cui 3,3 per contribuzione figurativa). A tali oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Commi 2-7 Sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'Istituto, sono state desunte le seguenti basi tecniche con riferimento alla platea oggetto della norma:

N° ore medie mensili fruite: 55

Retribuzione media oraria 2021: 12,8 euro

Importo medio orario prestazione + ANF: 6,6 euro

Importo medio orario copertura figurativa: 4,3 euro

La platea dei beneficiari considerata è pari a **80.000 lavoratori** (che rappresentano l'80% dei lavoratori in CIGO al 1 marzo 2021 per tener conto di quanti hanno esaurito i contatori CIGO). L'ipotesi di base adottata è che tutti fruiscano delle ulteriori 17 settimane concesse ai sensi del presente emendamento.

Pertanto l'onere derivante è pari a 185,4 milioni di euro (di cui 113,3 milioni di euro per prestazioni + ANF e 72,1 per coperture figurative) per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, a cui si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Comma 8 e 9. La proposta normativa consente, in deroga alla normativa vigente in termini di durata della prestazione, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, l'accesso a un trattamento di integrazione salariale straordinario per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, limitatamente ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale del d.lgs 148/2015 (ordinario e straordinario).

La platea dei datori di lavoro che ricadono nella fattispecie considerata è ristretta poiché la disposizione è riservata solo a coloro che non possono ricorrere ai trattamenti previsti dal 148/2020. Infatti da marzo 2020 le aziende utilizzano la cassa integrazione con causale Covid i cui periodi non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4 e 22, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Pertanto il limite delle 52 settimane nel biennio delle integrazioni ordinarie non potrebbe operare limitando il caso di specie alle aziende che hanno terminato i limiti di utilizzo ai sensi del citato articolo 4 sulla durata complessiva dei trattamenti di integrazione salariale nel quinquennio mobile. Da un'analisi effettuata sui dati amministrativi delle autorizzazioni delle integrazioni salariali sono stimati circa 120 mila beneficiari dipendenti delle aziende nelle condizioni descritte. Considerando un'integrazione media oraria mensile di 80 ore, una retribuzione media oraria di 12,8 euro e una prestazione di 6,6 euro si stimano maggiori oneri per 351 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 137 milioni per contribuzione figurativa, che costituiscono limite di spesa, cui si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Comma 10. Per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 il decreto-legge n. 41/2021 all'art. 10 ha previsto l'erogazione di un indennizzo pari a 2.400 euro destinato a diverse categorie di lavoratori.



Il citato decreto ha previsto:

- al comma 1 una indennità omnicomprensiva pari a 2400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui agli artt. 15 e 15 bis del decreto-legge n. 137/2020 ancora in sofferenza economica (*c.d. proroghe d'ufficio*),

- ai commi 2,3, 5 e 6 una indennità omnicomprensiva pari a 2400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 137 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto già disciplinato dallo stesso decreto – legge n. 137 da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile (*c.d. nuove domande*).

In particolare, ai commi 2,3,5 e 6 il decreto ha inteso tutelare:

- lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 2);
- lavoratori delle seguenti categorie:
 - a) dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
 - b) intermittenti;
 - c) lavoratori autonomi;
 - d) incaricati alle vendite a domicilio (comma 3);
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5);
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (**comma 6**).

Si precisa che il limite di spesa è pari a 897,6 milioni di euro (corrispondente a 374.000 beneficiari) successivamente elevato ai sensi dell'art 42, comma 10, del D.L. 73/2021 di ulteriori 21 milioni di euro determinando, quindi, un nuovo limite di spesa pari a **918,6 milioni di euro** (corrispondente a 382.750 beneficiari).

Ora, da una analisi effettuata sulle domande pervenute emerge che:

- le proroghe di cui al comma 1 risultano 248.675 cui corrisponde un onere pari a circa 597,0 milioni di euro,
 - le nuove domande di cui ai commi 2,3,5,6 sono pari a 170.066 cui corrisponde un onere pari a circa 408,0 milioni di euro,
- pertanto, dal processo centralizzato delle domande accolte (già pagate o ancora da pagare) deriva un onere complessivo pari a 1.005,0 milioni di euro con un maggiore onere da finanziare (rispetto al limite di 918,6 milioni di euro) pari a 86,4 milioni di euro.

Sulla base, però, di precedenti esperienze amministrative si stimano riesami da parte delle sedi con accoglimento pari a circa 25.000 beneficiari (10% delle respinte) pari ad una ulteriore spesa pari a 60 milioni di euro.

Conseguentemente l'onere complessivo ammonta a **1.065,0** milioni di euro cui corrisponde (rispetto al limite di spesa vigente pari a 918,6 milioni di euro) un saldo negativo per un totale di **146,4 milioni di euro**.

Con la disposizione in esame si intende ottimizzare le disponibilità finanziarie già definite per altre categorie di indennizzi/bonus e per altre prestazioni.

Considerato, infatti, che

- a) la disposizione di cui all'art.2, commi da 2 a 7, del DL 30/2021 convertito in L. 61/2021 prevede un limite di spesa di **299,3 mln** per congedo parentale e bonus baby – sitting,
- b) il ricorso a tale misure risulta essere limitato poiché tenendo conto delle aggiornate evidenze amministrative e di una stima di ulteriori oneri che potrebbero insorgere sino al 30 giugno si



ritiene che la spesa per congedo parentale ammonti a 20,0 milioni di euro – corrispondenti a circa 280mila giornate indennizzate - e la spesa per baby sitting ammonti a 34,0 milioni di euro prudentemente elevati a 40,0 milioni per conservare un margine finanziario per revisioni future per un totale di 60,0 milioni di euro, si ritiene congrua e prudentiale la revisione dei limiti di spesa come indicato dalla disposizione in esame e come sintetizzato nel prospetto che segue.

Rimodulazione limiti di spesa (milioni di euro)

Anno 2021	Limite di spesa vigenti	Oneri previsti (*)	Nuovi limiti di spesa proposti
Indennizzo art. 10-DL41 del 2021	918,6	1.065,0	1.065,0
Congedi parentali DL 30/2021	144,8	20,0	88,3
di cui prestazioni	87,2	12,0	53,2
contribuzione figurativa	57,6	8,0	35,1
Bonus baby sitting DL 30/2021	154,5	40,0	84,5
Totale congedi par. + bonus baby	299,3	60,0	172,8
Totale indennizzo+congedi+bonus	1.217,9	1.125,0	1.237,8

(*) sulla base di aggiornate evidenze amministrative + stima di oneri per domande fino al 30/6/2021+ ipotesi di revisioni future

In sintesi, si ritiene opportuno un aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, di 146,4 milioni di euro per l'anno 2021

Al contempo, poiché gli oneri per indennizzo previsti dal DL 73/2021 sono correlati a quelli del DL 41/2021 - il citato DL 73, art.42, comma 1 stabilisce che l'indennizzo pari a 1.600 euro deve essere erogato ai medesimi beneficiari, per l'appunto, dell'art. 10 del DL 41/2021 – la disposizione in esame prevede necessariamente un **aumento dei limiti di spesa** di cui all'articolo 42, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, pari a **97,6 milioni di euro**.

Al finanziamento del maggior onere dovuto all'incremento dei limiti di spesa di cui di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 42, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 pari a 244 milioni di euro per l'anno 2021 sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto si provvede, quindi, tenendo conto dei relativi differenti riflessi sui saldi di finanza pubblica:

- quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione per 126,5 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla legge 6 maggio 2021, n. 61,
- quanto ai 140 milioni di euro si provvede in considerazione di accertate disponibilità finanziarie conseguenti a specifici monitoraggi della spesa connessi anche alle attività espletate per le relative Conferenze dei servizi afferenti i primi scrutini 2021 e tenuto conto di quelli successivi per il 2021, mantenendo adeguati elementi di prudenzialità:
 - 1) per 70 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Ape sociale),
 - 2) per ulteriori 70 milioni di euro per il 2021 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11



dicembre 2016, n. 232 (beneficio per l'anticipo del pensionamento per i c.d. lavoratori precoci).

Comma 11. Si prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di un nuovo fondo ("Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale" - FPCR), destinato al finanziamento di progetti formativi destinati ai lavoratori che utilizzano trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30% e ai percettori di NASpI. A tal fine è prevista per il 2021 una dotazione finanziaria iniziale del Fondo pari a 50 milioni di euro.

E' previsto altresì che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziare.

Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

Comma 12. Si prevede che i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 11 sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Commi 13 Dalla disposizione non derivano nuovi e maggior oneri per la finanza pubblica in quanto la stessa è diretta a esplicitare criteri e priorità nella imputazione degli oneri per integrazioni salariali tra le diverse gestioni non generando nuovi e maggiori oneri rispetto a quanto scontato a legislazione vigente in merito ai relativi utilizzi.

Comma 14 Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica prevedendo la possibilità per l'INPS di aggiornare la ripartizione degli specifici limiti di spesa fermo restando il limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

L'articolo 5 reca disposizioni di semplificazione concernenti la misura "Nuova Sabatini".

Dal 2014, anno di avvio dell'intervento, ad oggi, la misura "Nuova Sabatini" ha progressivamente assunto una rilevanza strategica nel panorama delle politiche industriali, divenendo uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI, volto a favorire l'acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali, che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. A testimonianza dell'efficacia registrata dallo strumento, si fa presente che l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle PMI da banche/intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a oltre 26 miliardi di euro, per un numero complessivo di domande ricevute pari a 130.750 e un importo totale del contributo pubblico impegnato pari a oltre 2,22 miliardi di euro.

Nel corso degli anni l'attività di gestione della fase di erogazione delle agevolazioni si è rivelata sempre più impegnativa per l'Amministrazione, sia per la peculiarità dell'impianto attuativo originario dello strumento che prevedeva la ripartizione pluriennale delle risorse e la conseguente erogazione del contributo in sei quote annuali (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno), sia per l'aumento esponenziale del numero dei soggetti beneficiari.

A fronte del cospicuo aumento delle operazioni, anche al fine di rendere la gestione dello strumento più efficace ed efficiente, il Legislatore ha proceduto a semplificare il meccanismo di funzionamento



dello strumento “Nuova Sabatini”, determinando il progressivo superamento del meccanismo delle sei quote annue originariamente previste per l'erogazione del contributo, attraverso i seguenti interventi normativi:

- a) con l'art. 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato disposto che, in caso di finanziamento di importo non superiore a euro 100.000,00, il contributo viene erogato in un'unica soluzione;
 - b) con l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è stato disposto l'innalzamento (a decorrere dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020) dell'importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione, da euro 100.000,00 a euro 200.000,00;
 - c) con l'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), è stata infine disposta l'applicazione della modalità di erogazione del contributo in un'unica soluzione per tutte le domande (a decorrere dal 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della legge n. 178/2020), indipendentemente dall'importo del relativo finanziamento deliberato.
- In tale contesto operativo caratterizzato dall'entrata a regime dell'erogazione del contributo in un'unica annualità, la norma in esame si propone di accelerare i pagamenti in favore delle PMI beneficiarie per le quali, non essendo applicabili le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il contributo continua ad essere erogato in sei quote annuali.

Il contributo “Nuova Sabatini”, anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all'impresa a seguito dell'ultimazione del programma di investimenti agevolato; tale aspetto fornisce rassicurazioni al Ministero, che eroga, dunque, il contributo sempre ad avvenuta realizzazione, fisica e finanziaria, del programma di investimenti agevolato. Ad ulteriore cautela opera anche l'ulteriore previsione inserita nella norma proposta, che consente l'erogazione anticipata (rispetto all'originario piano spalmato sulle sei annualità) delle rimanenti quote solo in favore di quelle imprese per le quali sia già stata disposta l'erogazione della prima delle sei quote; circostanza, questa, che implica, come detto, non solo la conclusione fisica e finanziaria dell'investimento ma anche l'avvenuto superamento delle più approfondite verifiche amministrative effettuate dal Ministero in questa fase.

Oltre a un effetto di accelerazione nell'erogazione dei contributi, la norma in esame mira, inoltre, ad equiparare il trattamento delle imprese beneficiarie della “Nuova Sabatini”, consentendo l'erogazione accelerata delle rimanenti quote di contributo in favore di tutte le PMI, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda e dall'importo del finanziamento, garantendo, pertanto, evidenti vantaggi sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l'intero contributo riconosciuto, senza dover attendere, per l'incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di sei anni, sia per l'Amministrazione, in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento.

In tale prospettiva, la norma proposta consentirebbe di superare l'attuale gestione “a doppio canale” (erogazione unica ed erogazione in sei quote), contribuendo, a semplificare ulteriormente il quadro normativo e operativo per tutti i soggetti coinvolti ovvero per le imprese beneficiarie, per i soggetti finanziatori (banche e società di leasing) e per Ministero (che gestisce la misura).

Per fornire una stima delle operazioni che potrebbero essere coinvolte dalla proposta normativa in argomento, si consideri che, alla data del 22 giugno 2021, le quote successive alla prima da erogare risultano pari a n. 221.092 per un contributo pari a complessivi euro 722.987.371,39, che, a seguito della presente proposta normativa, risulterebbe interamente erogabile nel 2021. Il profilo temporale attualmente stimato, a normativa vigente, per il pagamento di contributi potrebbe, invece, essere così articolato: 274M euro nel 2021; 222M euro nel 2022; 133M euro nel 2023; 69M euro nel 2024; 22M euro nel 2025; 3M euro nel 2026.

Il **comma 2**, dispone il rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”. In particolare, la disposizione, nel rafforzare la misura “nuova Sabatini”, rifinanzia di 425 milioni di euro la relativa autorizzazione



di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Tale necessità è dettata dall'esaurimento delle risorse che ha costretto il MISE a procedere, con decreto direttoriale, il 1° giugno 2021 alla chiusura dello sportello agevolativo a decorrere dal 2 giugno. Le risorse messe a disposizione garantiranno, dal punto di vista dell'assunzione degli impegni, la riapertura dello sportello, evitando quindi gli effetti negativi sulla programmazione degli investimenti da parte delle imprese.

A fronte di tale rifinanziamento è stato ipotizzato un profilo temporale di erogazione delle risorse basato sulle previsioni circa l'effettiva ultimazione degli interventi da parte delle imprese beneficiarie. Tale profilo rappresenta l'effetto della disposizione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. L'onere è pari a 63,75 milioni di euro nell'anno 2021, 2,37 milioni di euro nell'anno 2022 e 22,86 milioni di euro nell'anno 2023, mentre negli anni successivi si registra un risparmio di spesa di 65,31 milioni di euro nell'anno 2024, 20,82 milioni di euro nell'anno 2025 e 2,84 milioni di euro nell'anno 2026.

Agli oneri recati dall'articolo, sia in termini di saldo netto da finanziare, pari all'importo del rifinanziamento del fondo, sia in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

L'articolo 6 reca disposizioni concernenti **Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.** in amministrazione straordinaria.

La disposizione di cui al comma 1 non presenta oneri per la finanza pubblica trattandosi di mero rinvio, nell'ambito del corrente anno, del termine di restituzione di finanziamento concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e da restituire, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.

La disposizione di cui ai commi da 2 a 8 hanno carattere ordinamentale e comunque non hanno effetti sulla finanza pubblica, non comportando nuovi o maggiori oneri.

Il comma 9, nell'istituire il fondo diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria, comporta oneri finanziari pari alla dotazione prevista del fondo, stabilita in complessivi 100 milioni di euro per il 2021.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie.

Commi 1. A seguito della chiusura del canale per la presentazione delle istanze finalizzate all'ottenimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del DL n. 41 del 2021 (Decreto Sostegni 1), avvenuta in data 28 maggio 2021, è stato possibile acquisire ed elaborare tutte le istanze pervenute.

In esito a tale attività di elaborazione, si rappresenta che:

- sono stati finora eseguiti pagamenti di contributi tramite bonifico per circa 5.076 milioni di euro;
- sono stati finora riconosciuti contributi come crediti d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24 per circa 167 milioni di euro;
- l'esame delle istanze attualmente sospese, anche eventualmente in autotutela, potrebbe determinare altri pagamenti e crediti d'imposta per un importo massimo stimato di circa 630 milioni di euro.



Pertanto, i contributi di cui all'articolo 1 del Decreto Sostegni 1 determineranno oneri per il bilancio dello Stato fino a un massimo di 5.873 milioni di euro (5.076 + 167 + 630), contro 11.150 milioni di euro previsti nella relazione tecnica originaria.

Di conseguenza, rispetto a tale stanziamento emergono risparmi di spesa per circa 5.277 milioni di euro (11.150 milioni di euro meno 5.873 milioni di euro), che, per l'importo di 3.150 milioni di euro, erano stati già destinati alla copertura finanziaria del contributo a fondo perduto "perequativo" di cui all'articolo 1, comma 16, del Decreto Sostegni bis.

In conclusione, gli ulteriori risparmi di spesa emergenti dall'applicazione dell'articolo 1 del Decreto Sostegni 1 ammontano a circa 2.127 milioni di euro (5.277 milioni di euro meno 3.150 milioni di euro).

Comma 2. Prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 10 e 11, 2, 3, 4, commi 7, 9 e 11, 5 e 6 determinati in 1.929,6 milioni di euro per l'anno 2021, 186,1 milioni di euro nel 2022, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 2.214,7 milioni di euro per l'anno 2021, e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 2.158,35 milioni di euro per l'anno 2021, 398,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 148,75 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021.

b) quanto a 68,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 22,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardanti le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;

d) quanto a 22,6 milioni di euro per l'anno 2022, 45,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 147,8 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa e a 391,533 milioni di euro per l'anno 2022 e 125,89 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 2, 4, comma 10, e 5.

Comma 3. Prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 8 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198, ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

30 GIU. 2021

Il Ragioniere Generale dello Stato





Decreto legge recante misure urgenti in materia fiscale, tutela del lavoro e sostegno alle imprese

[illegible]



Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare di competenza				Saldo netto da finanziare di cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
4	10		Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale (FPICOP)	s	c	50,00				50,00				50,00				50,00			
5	1		Accelerazione procedura di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle PMI- Nuovi Sabatini	s	k					425,00				425,00	-210,13	-125,89	-45,31	425,00	-210,13	-125,89	-45,31
5	2		Incremento autorizzazione di spesa- Nuovi Sabatini- di cui all'articolo 2, comma 8 del D.L. n. 69/2013 - Contributo MISE rapporto agli interessi su finanziamenti per acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte del PMI	s	k	425,00				425,00				63,75	212,50	148,75		63,75	212,50	148,75	
6	9		Fondo per garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria (società Aeris Italiana S.p.A.) in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza COVID-19	s	c	100,00				100,00				100,00				100,00			
7	3	a	Versamento in entrata delle risorse derivanti dal mancato utilizzo del Contributo a fondo perduto di cui al D.L. n. 41/2021	e	ext	2.127,00				2.127,00											
7	3	a	Versamento in entrata delle risorse derivanti dal mancato utilizzo del Contributo a fondo perduto di cui al D.L. n. 41/2021	s	c									-2.127,00				-2.127,00			
7	3	a	Versamento in entrata delle risorse derivanti dal mancato utilizzo del Contributo a fondo perduto di cui al D.L. n. 41/2021	s	k																
7	3	b	Variazione fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del D.L. 154/2008	s	k					-68,75	-8,00	-22,86		-68,75	-9,00	-22,86		-68,75	-8,00	-22,86	
7	3	c	Riduzione Fondo anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni preordinati nel loro complesso; (NPS)	s	c		-141,00														
TOTALE ENTRATE						2.526,00	0,00	0,00	0,00	2.240,50	102,40	0,00	0,00	0,00	181,40	0,00	0,00	-484,70	181,40	0,00	0,00
TOTALE SPESE						2.306,00	-0,30	0,00	0,00	2.237,25	-8,30	-22,86	0,00	-532,10	180,47	0,00	-45,31	-532,10	180,47	0,00	-45,31
TOTALE GENERALE ARTICOLATO						220,00	0,30	0,00	0,00	3,65	110,70	22,86	0,00	37,40	0,93	0,00	65,31	37,40	0,93	0,00	65,31

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, recante misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021.

Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto, in particolare, il comma 290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevedeva lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, su apposito fondo, dell'importo pari ad euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante « Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. »;

Visto l'articolo 265, comma 7, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha ridotto di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha incrementato la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156 recante « Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici »;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di stanziare ulteriori risorse per misure di sostegno a tutela del lavoro nonché di disporre proroghe in materia di riscossione, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure di sostegno alle imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma « cashback » e credito d'imposta POS)

1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 è sospeso per il semestre di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del predetto decreto.

2. L'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 si applica per i semestri di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a*) e *c*), del medesimo decreto.

3. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a*) e *c*) sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte di Consap ai sensi dell'articolo 10, comma 5. »;

b) all'articolo 10:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente può presentare reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a*) e *c*), l'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli *issuer* convenzionati, del rimborso *cashback* e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a*) e *c*), ed entro rispettivamente il 29 agosto 2021 e il 29 agosto 2022 »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Consap decide il reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma entro trenta giorni a partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi del comma 2. »;

c) all'articolo 11:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera *a*) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera *c*) del medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie

non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « *3-bis.* L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei semestri di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *c)*. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto. ».

4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso *cashback* nel periodo sperimentale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili per l'anno 2021.

5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPA s.p.a. e con Consap – Concessionaria servizi assicurativi s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono modificate per tenere conto della sospensione di cui al comma 1.

6. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rinvenienti dal comma 1.

9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto informativo fornito dalla Banca d'Italia.

10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

« *1-ter.* Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è incrementato al cento per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-*bis* del predetto articolo. ».

11. Dopo l'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto il seguente:

« Articolo 22-bis. – (*Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici*) – 1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiavano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiavano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei

redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura. ».

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 2.

(Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI)

1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2021 ».

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 145, comma 1, le parole « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2021 ».

b) all'articolo 152, comma 1, le parole « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2021 ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 120,6 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

4. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 ». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione.

Articolo 3.

(Misure per il settore elettrico)

1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021:

a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, è destinata nella misura complessiva di 697 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;

b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 503 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) quanto a 503 milioni di euro ai sensi dell'articolo 7;

b) quanto a 517 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilità in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Articolo 4.

(Misure in materia di tutela del lavoro)

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, può, in via eccezionale, essere concessa, previo accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle

regioni interessate, anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 94, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022 e la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma complessivamente pari a 19,7 milioni di euro per l'anno per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

3. Per la presentazione delle domande si seguono le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2, resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano, altresì, sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

5. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso

della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 pari a 185,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 7.

8. Dopo l'articolo 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è inserito il seguente:

« Art. 40-bis – (*Ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria*). – 1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate al Ministero dello sviluppo economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giusti-

ficato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. ».

9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 351 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 146,4 milioni di euro per l'anno 2021 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è incrementata di 97,6 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 244 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

b) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) quanto a 104 milioni di euro per l'anno 2021, ai fini di assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione per 126,6 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61.

11. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato: « Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale » (FPCRP),

con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 11.

13. Con effetto dal 1° gennaio 2021:

a) il primo periodo dell'articolo 19 comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: « I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. »;

b) gli oneri relativi alle domande autorizzate di assegno ordinario con causale COVID-19, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7 del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, sono posti prioritariamente a carico delle disponibilità dei rispettivi Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente;

c) gli oneri relativi alle domande autorizzate di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020 sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ai sensi di quanto previsto alla lettera a).

14. L'INPS è autorizzato ad aggiornare, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 in ragione di quanto previsto al comma 13 e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando il limite di spesa complessivo.

Articolo 5.

(Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini)

1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti

dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate dal comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.

2. Per le necessità derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 425 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a.)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole: « entro il 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2021 ».

2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché della conseguente modifica del programma in corso di esecuzione di cui al comma 4, Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa, ivi compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, primo comma, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformità al piano industriale valutato dalla Commissione stessa, Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante trattativa privata, al trasferimento, alla società di cui al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2019, al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione.

4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui al richia-

mato articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020. A tal fine possono procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato, e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La stima del valore dei complessi oggetto della cessione può essere effettuata tramite perizia disposta da soggetto terzo individuato dall'Organo Commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di 3 giorni dalla richiesta.

5. Il programma di cui al comma 4 può essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di affidabilità del piano industriale previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 270 del 1999, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte della Commissione europea del piano medesimo.

6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari straordinari di Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria possono procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-*bis*, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonché di tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere antergati ad ogni altro credito, fatti salvi i crediti dello Stato.

7. I Commissari straordinari di Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria, ferma la disciplina in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non risultino più funzionali alla procedura.

8. L'esecuzione del programma nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, primo comma, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa di Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue, con finalità liquidatoria.

9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e *voucher* emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi

aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo è erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di trasporto, ed è quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalità attuative sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che provvede al trasferimento ad Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 100 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate sono quantificate in 2.127 milioni di euro per l'anno 2021. Conseguentemente, il comma 30 dell'articolo 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 10 e 11, 2, 3, 4, commi 7, 9 e 11, 5 e 6 determinati in 1.929,6 milioni di euro per l'anno 2021, 186,1 milioni di euro nel 2022, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 2.214,7 milioni di euro per l'anno 2021, e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 2.158,35 milioni di euro per l'anno 2021, 398,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 148,75 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 2.127 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo degli importi di cui al comma 1, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate ad esclusione dell'importo di 194,6 milioni di euro per l'anno 2021;

b) quanto a 68,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 22,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardanti le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso;

d) quanto a 22,6 milioni di euro per l'anno 2021, 45,4 milioni di euro per l'anno 2022, 147,8 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 391,533 milioni di euro per

l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno e 125,89 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 2, 4, comma 10, e 5.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA



18PDL0149400